

REP.2023/12

Mondovì, 23/06/2023

CONTRATTO AFFIDAMENTO di LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLA MONDO ACQUA S.P.A. DAL 01/07/2023 AL 31/12/2024 – CIG. Z643B76E91

In Data 23 GIUGNO 2023 tra la società MONDO ACQUA S.P.A. con sede a Mondovì (CN), Via Venezia 6/b, P.I. 02778560041, Tel. 0174-554461, E-mail info@mondoacqua.com, PEC info@pec.mondoacqua.com, rappresentata dall'Arch. PELLEGRINO PIERCARLO, nato a Mondovì (CN), il 29/09/1967, C.F. PLLPCR67P29F351Q e la ditta all'Impresa GRB SNC con sede in Via Venezia 12, nel COMUNE DI MONDOVÌ- E P.I. 00184640043 Rappresentata dal Sig. ROSSI EZIO, nato a Mondovì il 27/03/1969-C.F.RSSZEI69C27F351P, in qualità Di Legale Rappresentante della Ditta Appaltatrice, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto lavori di MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE nei comuni gestiti da MONDO ACQUA S.P.A. (BeneVagienna, Briaglia, Frabosa Soprana, Mondovì, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Villanova Mondovì e Vicoforte (Prov.CN – AATO4 Cuneese), nonché di quelli che subentreranno nel periodo contrattuale) dal 01/07/2023 AL 31/12/2024.

Si precisa altresì quanto segue:

A. È PREVISTO IL Servizio di reperibilità e di pronto intervento di unità operativa; a tal proposito si precisa quanto segue:

1. E' richiesta all'impresa Aggiudicataria la prestazione di un servizio di reperibilità e di pronto intervento. Tale reperibilità s'intende estesa alle 24 ore e per tutto il periodo dell'appalto compresi i periodi di ferie e festività.
2. E' fatto esplicito obbligo all'Appaltatore di comunicare i numeri di telefoni fissi e/o cellulari e/o numero di fax ai quali sia costantemente possibile reperire l'Appaltatore stesso o persona di fiducia, in grado di ricevere gli ordini di lavoro e di disporre l'immediata attuazione degli interventi.
3. Non è ammesso l'uso della segreteria telefonica.

4. La mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di emergenza idrica, comporterà l'immediata applicazione di una penalità pari a 100,00 euro a volta per il mancato intervento.
- B. NON sarà previsto alcun riconoscimento per il diritto di chiamata.
- C. Sono a carico dell'impresa i costi di trasferimento dalla propria sede al luogo di impiego e viceversa
- D. ogni intervento effettuato avrà come base minimo fatturabile di un'ora e le successive verranno conteggiate a multipli minimi di 30 minuti.
- E. DOVRA' essere garantita la reperibilità entro le 2 ore dalla chiamata

Sono **ESCLUSI** dall'affidamento i materiali necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto di MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLA MONDO ACQUA S.P.A. Tale materiale sarà a carico di MONDO ACQUA, la quale ha stipulato apposito accordo con la Ditta SACCHI ELETTROFORNITURE di VIA ASTI, 16 - MONDOVÌ; per la fornitura del materiale elettrico: la ditta aggiudicataria dovrà approvvigionarsi del materiale presso l'attività commerciale sopra citata ed il materiale acquistato sarà direttamente addebitato a Mondo Acqua S.p.A.. Si precisa che il materiale utilizzato dovrà essere riportato su ogni scheda di lavoro eseguito dalla Ditta aggiudicataria e Mondo Acqua provvederà a verificarne la concordanza e conformità. Le specifiche tecniche dell'esecuzione dei lavori sopra enunciati sono dettagliate nei documenti di gara, che si considerano parti integranti del presente documento, seppur non materialmente allegati allo stesso, e che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni parte.

ART. 2 DURATA TEMPORALE DEI LAVORI e MODALITA' DI ESECUZIONE

La durata dell'appalto è fissata in 18 mesi 01/07/2023 AL 31/12/2024, salve le ipotesi di recesso anticipato di cui ai successivi articoli del presente documento

NON E' prevista facoltà di rinnovo, salvo il completamento delle attività già iniziate entro il termine di scadenza contrattuale e non ancora concluse.

Ai sensi dell'art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Mondo Acqua potrà disporre una proroga tecnica dei lavori oggetto di contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni qui previste o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante, ove pattuite.

ART. 3 IMPORTO LAVORI

L'importo dei lavori in oggetto è sintetizzato nel Q.E. sotto riportato come da offerta presentata in fase di procedura negoziata dalla ditta GRB SNC, la quale ha proposto il ribasso del 2,50% sui prezzi a base di gara, corrispondente ai seguenti prezzi finali, Già COMPRENSIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA; gli oneri della sicurezza, esclusi dal ribasso, sono stati calcolati in percentuale con riferimento all'indicazione del costo complessivo dell'appalto di cui alla lettera di invito (24.900,00 + 500,00 di oneri per la sicurezza-vedi foglio di calcolo "calcolo oneri sic prezzi singoli");

- Costo MENSILE per servizio di reperibilità (24h su 24, 7giorni su 7): 647,02 €/MESE
- Costo orario operaio specializzato in orario ordinario (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00): 37,83 €/h
- Costo orario operaio specializzato in orario straordinario (da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 08.00, il sabato e tutti i festivi): 47,78 €/h

L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso, è pari a € 23.887,50 iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza pari a € 500,00 iva esclusa per un totale di € 24.387,50; il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

ART. 4 MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti delle fatture avverranno a 90 gg data fattura.

Ai fini del pagamento delle fatture, l'impresa appaltatrice dovrà allegare alle fatture:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC — appalti pubblici) in corso di validità
- La dichiarazione sottoscritta dai lavoratori impiegati di aver ricevuto il pagamento della retribuzione da parte dell'impresa, nel periodo di lavori a cui la fattura fa riferimento
- modulo per la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' per la Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), debitamente compilato, timbrato e firmato (per fatture superiori a 5.000,00 €)
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti da parte di MONDO ACQUA saranno subordinati all'effettivo, corretto ed efficace svolgimento da parte dell'appaltatore delle attività oggetto del contratto.

ART. 5 GARANZIE FORNITE DALL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs 50/2016, l'aggiudicatario, al fine della stipula del presente contratto d'appalto, ha correttamente prodotto i seguenti documenti trasmessi alla stazione appaltante in data 22/06/2023.

CAUZIONE DEFINITIVA

Per la definizione della garanzia fideiussoria si fa riferimento a quanto stabilito dal Art.103 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice Appalti) che cita "...L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ...".

Al termine dei lavori lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla MONDO ACQUA subordinatamente all'avvenuta liquidazione finale delle contabilità e dell'accettazione della medesima da parte dell'Appaltatore nonché alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza.

La ditta GRB SNC ha fornito la Cauzione definitiva nr. 2023/50/2671492 rilasciata dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia di MONDOVÌ

POLIZZA ASSICURATIVA RCT

È stata trasmessa Copia della polizza assicurativa RCT nr. 2019/03/2344977 rilasciata dalla REALE ASSICURAZIONI agenzia di MONDOVÌ a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare alla Mondo Acqua, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da eventuali trattamenti dei dati personali, ecc.

La polizza RCT per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ha un massimale "unico" di garanzia pari a € 10.000.000,00 per sinistro e quindi non inferiore a € 500.000,00 come richiesto e prevede tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a mezzi e cose in consegna e/o custodia, inclusi i rischi di incendio, furto e rapina delle medesime, nonché ai mezzi presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono lavori;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipano all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, nel rispetto della legislazione vigente in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato, parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuta a segnalare alla Mondo Acqua eventuali danni a terzi.

ADEMPIMENTI SICUREZZA

sono stati trasmessi i seguenti documenti:

MONDO ACQUA
Società per Azioni

C.C.I.A.A. Cuneo R.E.A. n. 235902
Reg. Imp. di Cuneo n. 02778560041
Cap. Soc. 1.100.000 Euro i.v.
C.F. e P. IVA 02778560041



1. dichiarazione con indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;
2. Dichiarazione che l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/2008 s.m.i.;
3. Certificato di cui all'art. 40, comma 5, della Legge 133/2008, concernente la regolarità sulla disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
4. Visura camerale della ditta
5. DURC valido alla data odierna

ART. 6 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Premesso che:

- la concessione di gestione del Servizio Idrico integrato affidata a Mondo Acqua S.p.a., la cui scadenza era prevista al 31/12/2021, è attualmente in esercizio in regime di proroga sino all'ingresso nel Gestore Unico della Provincia di Cuneo.
- Al momento del subingresso del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato a Mondo Acqua S.p.a., si verificherà anche il subingresso in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e dunque anche nella titolarità del presente contratto di appalto.
- Verificandosi tale evenienza, il Gestore Unico subentrerà automaticamente nel presente contratto in luogo di Mondo Acqua S.p.a. ed assumerà tutte le obbligazioni e tutte le facoltà ed i diritti da esso derivanti e conseguenti.

Ciò premesso, la Ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni in oggetto sino alla data del 31/12/2024, con la clausola di impegno ed obbligo che, qualora il gestore Unico subentri a Mondo Acqua S.p.a. prima della data del 31/12/2024, la Ditta appaltatrice accetti di proseguire il contratto in essere con il Gestore Unico subentrante nella veste di committente, alle medesime condizioni economiche e giuridiche e con la stessa scadenza temporale, senza nulla pretendere verso Mondo Acqua

ART. 7 REVISIONE PREZZI

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

¹ Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti

2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo lavori.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione

di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo

29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 8 CLAUSOLE GENERALI

1) Responsabilità Amministrativa

La sottoscrizione del presente contratto comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 8/6/01 n. 231 e in particolare i principi contenuti nel Codice Etico di MONDO ACQUA S.p.A. La violazione delle dette disposizioni e/o principi comporterà la risoluzione del contratto"

2) La Ditta sarà unico responsabile dell'attività' svolte in esecuzione del presente contratto

3) Le Parti si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; il Professionista si obbliga a comunicare a Mondo Acqua il/i conto/i corrente bancario o postale acceso/i presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicato/i, su cui Mondo Acqua stessa dovrà effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui conto/i stesso/i. Il Professionista si obbliga, altresì, a comunicare a Mondo Acqua ogni modifica relativa ai detti dati. Mondo Acqua si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul/i conto/i corrente/i comunicati dal Professionista

4) LA DITTA si obbliga a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. il/i conto/i corrente bancario o postale acceso/i presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicato/i, su cui MONDO ACQUA S.p.A. stessa dovrà effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui conto/i stesso/i. La DITTA si obbliga, altresì, a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. ogni modifica relativa ai detti dati.

5) MONDO ACQUA S.p.A. si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul/i conto/i corrente/i comunicati dalla DITTA.

- 6) Le Parti danno atto che il presente contratto è il risultato della libera e reciproca negoziazione delle Parti stesse di tutte le clausole in esso contenute, nessuna esclusa
- 7) I crediti anche parziali comunque originati sono espressamente dichiarati non cedibili (ex artt. 1260 comma 2° e 1262 c.c.). Si conviene quindi che sarà nulla e priva di effetti fin dall'origine qualsiasi richiesta di pagamento (quali fatture ed addebiti) qualora priva della dicitura "Il presente credito non è cedibile né suscettibile di mandato speciale all'incasso".
- 8) Sarà cura dell'Impresa affidataria rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, regolamenti, ordinanze ed altro sotto la propria assoluta responsabilità nei confronti di terzi, animali o cose. L'Impresa affidataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente sarà esonerato da ogni responsabilità e potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, costituendo la violazione di tali obblighi inadempimento contrattuale.
- 9) In relazione alla natura dell'opera commissionata, Mondoacqua si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, anche in corso di Contratto, l'esibizione di ogni documentazione e/o attestazione che si rendessero necessarie ed opportune circa il possesso di requisiti tecnici e soggettivi. Ove tali documentazioni ed attestazioni non venissero esibite nei termini indicati nella richiesta, ovvero i requisiti richiesti risultassero mancanti o insufficienti, il Contratto si intenderà risolto perché così espressamente convenuto, riservandosi Mondoacqua il diritto di rivalersi sull'appaltatore per gli eventuali danni subiti. In tale ipotesi l'appaltatore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore rapporto. L'appaltatore si impegna altresì, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti tecnici e soggettivi, a darne immediata comunicazione a Mondoacqua. In mancanza di tale comunicazione entro 30 giorni dal mutamento dei requisiti il Contratto si intenderà risolto perché così espressamente convenuto.
- 10) Il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria avrà cura di osservare, così come previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto ed in particolare, nella programmazione ed esecuzione dei lavori:
- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli apprestamenti e delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
- Il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria avrà cura di osservare anche tutte le altre disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni da eseguire; le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa affidataria, previa formale costituzione in mora dell'interessata, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- 11) Ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento da parte della ns. Azienda ai fini della gestione del rapporto, e degli obblighi di legge e contrattuali derivanti. Si allega Informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) relativa al seguente trattamento di dati personali.
- 12) La Ditta per sé, e per i propri collaboratori in genere, si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni o le notizie relative a Mondo acqua di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento del presente incarico
- 13) La Ditta si impegna, quindi a mantenere ed a far sì che i propri collaboratori, di qualsiasi natura essi siano, mantengano la piena riservatezza su qualunque informazione di carattere riservato relativa all'altra parte di cui essa (nonché i propri collaboratori) sia venute a conoscenza nell'ambito della esecuzione del presente contratto
- 14) Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche o integrazioni, per l'esecuzione degli obblighi tutti derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, in modo da garantire riservatezza e sicurezza vicendevole secondo i criteri dettati nell'informativa di cui all'art. 13 della predetta Legge della quale le Parti dichiarano di essere, come in effetti sono, a conoscenza
- 15) Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Chiara Mirto, mail chiara.mirto@mondoacqua.com, tel.0174 554461 - int.203.

16) Per ogni altra fattispecie correlata al presente contratto non appositamente disciplinata dallo stesso si fa specifico riferimento al D.lgs.50/2016 e s.m.i. ed alla vigente Normativa.

ART. 9 INADEMPIMENTI - CONTROVERSIE

- Nel caso in cui La Ditta non rispetti i termini di cui al presente incarico, salvo i casi di forza maggiore, Mondo Acqua potrà risolvere di diritto il contratto.
- Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

ART. 10 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO

Dato che il presente Atto è in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione ai sensi di legge solo in caso d'uso.

Le eventuali spese inerenti alla registrazione del presente contratto saranno a carico della parte richiedente.

LA DITTA
GRB SNC

G.R.B.
Di Rossi Ezio & C. s.n.c.
Via Venezia 12 - 12084 Mondovì (CN)
P.IVA - Cod. Fisc. 00184640043

MONDO ACQUA S.p.A.
Il Presidente
Arch. PELLEGRINO PIERCARLO

